

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA:** [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] /H3G [REDACTED]

Presenti:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>SANDRO VANNINI</b>      | <i>Presidente</i>      |
| <b>GIANCARLO MAGNI</b>     | <i>Vice Presidente</i> |
| <b>RENATO BURIGANA</b>     | <i>Componente</i>      |
| <b>LETIZIA SALVESTRINI</b> | <i>Componente</i>      |
| <b>MAURIZIO ZINGONI</b>    | <i>Componente</i>      |

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Mario Naldini** *In sostituzione (vedi nota del Segretario generale Prot. n. 7588/4.1 del 16 marzo 2016 avente ad oggetto "Modalità di sostituzione dei dirigenti") della Dirigente Cinzia Dolci - Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

*Allegati N. 0*

## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 102 del 8 aprile 2015 con cui ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società H3G ██████████ (di seguito, per brevità, H3G) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;
- la nota del 10 aprile 2015 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita

controversia e la successiva comunicazione del 27 maggio 2015 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 22 giugno 2015 ;

**UDITO** il solo operatore H3G, vista l'assenza della parte istante;

**ESAMINATO** pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.**

La società istante, intestataria delle utenze mobili di tipologia *business* n. [REDACTED] e [REDACTED], lamenta il mancato riconoscimento in fattura, da parte dell'operatore H3G dell'agevolazione fiscale, cui avrebbe avuto diritto in quanto ONLUS, relativa all'esenzione dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa (TCG).

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

con lettera raccomandata dell'8 settembre 2014 la società istante reclamava la restituzione degli importi percepiti dall'operatore H3G a partire dal 28 dicembre 2012, data in cui aveva formulato la richiesta di esenzione dal pagamento della TCG.

In data 13 marzo 2015 l'istante esperiva nei confronti dell'operatore H3G [REDACTED] tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Con l'istanza di definizione della controversia la società istante ha chiesto:

- 1) 1) il "rimborso delle tasse di concessione governativa pagate dall'inizio del contratto fino al giorno della cancellazione delle stesse dalle fatture";
- 2) l' "indennizzo per la mancata risposta ai reclami".

In data 11 maggio 2015, nel rispetto dei termini procedurali, l'operatore H3G ha prodotto una memoria difensiva, con documentazione allegata, nella quale ha, in particolare, eccepito che:

- la richiesta da parte dell'istante della "restituzione delle Tasse di Concessione Governativa versate in favore dell'Erario in quanto società esercente attività non a scopo di lucro (Onlus) e quindi soggetto esente", è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, che "esclude dal proprio ambito applicativo le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali";
- "le Tasse di Concessione Governativa sono di competenza dell'Erario a cui vengono girate da parte di H3G [REDACTED] che opera, quindi, in qualità di sostituto di imposta e che, pertanto, comunque, "le vicende *de quibus* non hanno e non avrebbero potuto importare ad H3G [REDACTED] alcun vantaggio economico e/o patrimoniale di sorta";

Evidenzia inoltre l'operatore che la società istante comunicava la richiesta di esenzione con raccomandata A/R del 18 dicembre 2012 ossia "a distanza di ben tre anni e mezzo dall'attivazione delle utenze in contestazione", del 24 aprile 2009. Infine, l'operatore ha precisato che in accoglimento del reclamo dell'istante, in data 13 settembre 2014, attivava l'esenzione ed emetteva le Note di Credito a

storno delle erronee fatture, calcolando la differenza fra quanto versato e quanto dovuto a seguito della correzione della fatturazione.

La parte istante non ha prodotto alcuna memoria di replica, né ha presenziato all'udienza di definizione.

## **2. Valutazioni in ordine al caso in esame**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla società istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

*In primis* si deve evidenziare che la richiesta formulata dalla società istante, di cui al punto 1) delle richieste, ossia il rimborso di importi non dovuti, richiesti a titolo di TCG, non può essere presa in considerazione in questa sede, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito applicativo i punti controversi attinenti a profili tributari o fiscali. Pertanto, il sindacato di questa Autorità non può estendersi all'*an debeatur* della TCG imputata a titolo di licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 641/72, di cui è creditore non il gestore, ma l'Agenzia delle Entrate, avverso il cui atto di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione l'utente può resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale (si vedano in merito, tra le altre, le Delibere Agcom n. 32/11/CIR, n. 60/14/CIR, n. 134/14/CIR e n. 6/16/CIR).

Con riferimento alla domanda di cui al punto 2) delle richieste - da ritenersi tra l'altro assorbita dalla dichiarazione d'incompetenza sopra formulata - ossia quella relativa all'indennizzo per l'"omessa risposta ai reclami", si rileva come emerga, dagli atti del procedimento, che il gestore ha riscontrato, per fatti concludenti, il reclamo, provvedendo all'attivazione dell'esenzione, alla correzione della fatturazione e alla conseguente emissione delle note di credito. Tanto più che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Delibera Agcom 179/03/CSP non vi era obbligo per il gestore di rispondere per iscritto, avendo esso accolto il reclamo rispondendo per fatti concludenti come sopra descritto.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, le domande formulate dall'odierno istante non possono trovare accoglimento in questa sede.

**CONSIDERATO** tutto quanto sopra esposto;

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dalla Dirigente Dott.ssa Cinzia Dolci, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

Con voti unanimi

## **D E L I B E R A**

il rigetto dell'istanza avanzata in data 8 aprile 2015 da [REDACTED] nei confronti di H3G [REDACTED], con compensazione delle spese procedurali.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

**DELIBERAZIONE**  
**n. 20 del 18 marzo 2016**

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Mario Naldini*

**Il Presidente**  
*Sandro Vannini*